



Comune di Udine

Servizio Risorse Umane - UTI Friuli Centrale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018 - Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

N. det. 2018/4100/138

N. cron. 1575 del 12/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Vista la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative e ss.mm.ii;

Considerato che per effetto della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 è stata istituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale alla quale sono state trasferite con decorrenza 1.1.2017 le funzioni relative alla gestione risorse umane per conto dei Comuni aderenti, tra i quali il Comune di Udine;

Visto il decreto del Presidente dell'Uti Friuli Centrale n. 11 del 29 giugno 2018 con il quale viene individuato e nominato il Segretario del Comune di Udine, avv. Carmine Cipriano, Direttore Generale ad interim dell'Uti Friuli Centrale e altresì viene incaricato della direzione ad interim del Servizio Risorse Umane, a far data dal 1° luglio 2018;

Visto lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale;

Dato atto che in materia di costituzione del Fondo:

- in data 15 ottobre 2018 ha avuto luogo la sottoscrizione del **nuovo Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente** – Triennio normativo ed economico 2016-2018;
- le modalità di determinazione del Fondo per la contrattazione decentrata sono regolate dagli articoli 32 (*Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa*) e 33 (*Adempimenti degli enti*) del nuovo CCRL siglato il 15 ottobre 2018;
- il comma 1 del citato art. 32 suddivide le risorse in **stabili** - che presentano caratteristiche di certezza, stabilità e continuità – destinate a finanziare le progressioni orizzontali, e in **variabili** - che presentano caratteristiche di eventualità e variabilità – destinate ad incentivare la produttività;
- secondo i criteri di cui al comma 1 del citato art. 32, l'ammontare annuale delle risorse è quantificato in rapporto al numero dei dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, applicando gli importi annui per dipendente come riportati nella tabella inserita nel medesimo comma;
- le risorse del fondo di cui al comma 1 sono **incrementate** annualmente in base alle disposizioni di cui al comma 3 lett. a), b), c), d) dell'art. 32;
- le risorse del fondo di cui al comma 1, in caso di trasferimento di personale in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001, vengono **ridotte o incrementate** per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito (art. 32 comma 9) e che tale disciplina si applica anche ai trasferimenti di personale operati dagli enti nel corso del 2017 in attuazione della L.R. n. 26/2014 che ha istituito le Uti (art. 32 comma 10);

Considerato che in base al disposto di cui all'art. 33 del nuovo CCRL 15 ottobre 2018, gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 dell'articolo medesimo; in sede di prima applicazione della disciplina gli enti determinano l'ammontare delle risorse entro 60 giorni dalla data di efficacia del contratto;

Evidenziato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

Richiamato l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che *“a decorrere al 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche*

di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Evidenziato che in relazione al superamento dei citati limiti di legge (art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017), la Direzione Centrale Funzione Pubblica:

- con nota 9798 del 21.11.2018 ha ricordato che nel calcolo del limite del trattamento accessorio, oltre che il Fondo costituito ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 devono essere ricomprese anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo ora imputate a carico del bilancio; gli enti possono avviare la contrattazione decentrata osservando provvisoriamente e prudenzialmente il limite di importo determinato per l'anno 2016; la Funzione Pubblica ha stabilito altresì che “qualora l'importo del fondo per l'anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza dovrà essere ridotta dalla parte variabile dello stesso”;

- con successiva nota 10383 del 29.11.2018, facendo seguito alle direttive suindicate, ha chiarito che la decurtazione del Fondo è una delle modalità utili per poter riportare il totale del trattamento accessorio al limite di legge;

Preso atto che il comma 13 dell'art. 32 del nuovo CCRL prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono **disapplicate** le disposizioni contrattuali relative alla costituzione e utilizzo del fondo non compatibili con la disciplina di cui all'art. 32 del nuovo CCRL;

Visti i prospetti di quantificazione del Fondo 2018 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 1.398.147,00;

Visti i prospetti di quantificazione delle somme annue 2018 destinate al finanziamento a bilancio delle voci richiamate all'art. 32, comma 6, del CCRL 15.10.2018 per un ammontare complessivo di € 947.610,37;

Dato atto che il limite al trattamento accessorio previsto dalla vigente normativa, con riferimento all'importo determinato per l'anno 2016, ammonta a complessivi € 1.661.757,87 al netto delle riduzioni operate per trasferimento di personale all'Uti, e che, secondo le citate direttive impartite dalla Direzione centrale Funzione Pubblica, si rende necessario operare decurtazioni al trattamento accessorio 2018 come sopra quantificato al fine di assicurare il rispetto del limite;

Accertato che la quantificazione complessiva delle risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2018, determinata in applicazione della modulistica messa a disposizione dalla Funzione Pubblica regionale per tutti gli enti del comparto e delle linee guida diramate dalla stessa con Circolare prot. 8933 del 13.11.2018, supera l'ammontare complessivo determinato per l'anno 2016 al netto delle quote di trattamento accessorio trasferite all'Uti;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32, per l'anno 2018 come da prospetto A) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 1.398.147,00; la spesa resta vincolata al rispetto dei limiti di legge previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 al netto delle riduzioni operate per trasferimento personale all'Uti;
- 3) di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse riferite complessivamente alle voci stipendiali richiamate al comma 6 dell'articolo 32, comprensivo di lavoro straordinario e salario aggiuntivo, per l'anno 2018 come da prospetto B) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 947.610,37; la spesa resta vincolata al rispetto dei limiti di legge previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 al netto delle riduzioni operate per trasferimento personale all'Uti;
- 4) di determinare per l'anno 2018 il limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 nell'importo complessivo di € 1.661.757,90 corrispondente all'importo determinato per l'anno 2016 al netto delle quote trasferite all'Uti Friuli Centrale;
- 5) di attestare che il finanziamento relativo al trattamento accessorio di cui ai punti 2 e 3 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa di personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIPRIANO CARMINE

CODICE FISCALE: CPRCMN53S22I990F

DATA FIRMA: 12/12/2018 11:57:29

IMPRONTA: 9420639DDC7BA2D9821E12FE69B6AA176897555B70753E29AB226B9EB383CB15
6897555B70753E29AB226B9EB383CB15A140C2F7BDD9760B9D7C3D3FA63C4B99
A140C2F7BDD9760B9D7C3D3FA63C4B99FBEA9F8F248D78960C6876CB675516F4
FBEA9F8F248D78960C6876CB675516F44FA6A98A69CAE795EB94286645B0BEB1